



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia, Casalecchio di Reno,

Azienda Speciale AscInsieme e Società Adopera Srl

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PROCEDURA
SUDDIVISA IN DUE LOTTI FUNZIONALI:**

- **LOTTO 1 COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**
- **LOTTO 2 UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione di servizi di importo inferiore alle soglie
europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo**

Il presente disciplinare è stato caricato e pubblicato in piattaforma digitale SATER in data 07/08/2024 e pubblicato all'albo pretorio on line dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia in data 07/08/2024

PREMESSE

Ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 36/2023, la concessione è suddivisa in n. 2 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti ai singoli Comuni dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia.

Con Determinazioni a contrarre:

- n. 318 del 31/07/2024 a firma di Fabiana Battistini, Dirigente dell'Area Risorse del Comune di Casalecchio di Reno;
- n. 392 del 31/07/2024 a firma di Fabiana Battistini, Dirigente del Servizio Economico e Finanziario dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia ;

Gli Enti sopra riportati hanno deciso di procedere con l'affidamento del Servizio di tesoreria, procedura suddivisa in due lotti funzionali:

- lotto 1 Comune di Casalecchio di Reno;
- lotto 2 Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,

per un periodo 01/01/2025 - 31/12/2028 con possibilità di prosecuzione per ulteriori anni 4 e possibile proroga specifica per ogni lotto, così come indicato nei rispettivi "Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria" approvati con la Delibera di Consiglio n. 28/2024 del Comune di Casalecchio di Reno e la Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 6/2024.

Nella medesima determinazione i Comuni hanno dato mandato al Servizio Associato Gare di provvedere all'affidamento in concessione del servizio in oggetto mediante procedura ad evidenza pubblica da espletarsi ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 25, 26, 71, 108 del Codice, sulla base de miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Con determinazione della Responsabile del Servizio Associato Gare n. 400 del 02/08/2024, si è provveduto all'approvazione degli atti di gara per la procedura di cui in oggetto, nei termini indicati dalle determinazioni degli Enti Committenti come sopra riportate, indicando pertanto una procedura aperta telematica per l'affidamento di tale servizio nei termini richiesti.

Il presente Disciplinare è conforme al bando-tipo ANAC n. 1/2023, adattato alla piattaforma digitale, ai fini della gara in oggetto fa fede quanto contenuto nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice) la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi degli artt. 71 e ai sensi degli articoli 25, 26, 108 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è:

LOTTO 1

Codice NUTS di esecuzione del Servizio: ITH55 (BOLOGNA)

CODICE ISTAT di esecuzione del Servizio: COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 037011

CODICE CUI S01135570370202400004

CPV 66600000-6 - Servizio di tesoreria

CIG: _____

LOTTO 2

Codice NUTS di esecuzione del Servizio: ITH55 (BOLOGNA)

CODICE CUI S91311930373202400005

CPV 66600000-6 - Servizio di tesoreria

CIG: _____

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia e dell'Azienda Speciale ASC INSIEME:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi -Tel. 051 843511-49 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

La Reponsabile Unica del Progetto ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del Codice **per entrambi i lotti**:

Dott.ssa Fabiana Battistini, Dirigente Area Risorse del Comune di Casalecchio di Reno e Dirigente del Servizio Finanziario per l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia - mail: fbattistini@comune.casalecchio.bo.it – Sede ufficio Comune di Casalecchio di Reno – Via dei Mille n. 9 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) tel. 051 598111;

La Responsabile del Progetto inteso come fase gara e di affidamento, ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice:

Dott.ssa Barbara Bellettini Funzionaria E.Q Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it; Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi - Tel. 051 843511 - 49.

DEFINIZIONI:

Concessione: contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto a pena di nullità in virtù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo - Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, art. 2 co. 1 lettera b).

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma SATER (SISTEMA DEGLI ACQUISTI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA) di seguito "piattaforma" oppure "piattaforma SATER" comporta l'accettazione tacita

ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione (offerta);
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di committenza - Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

1. difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
2. utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali operativi e guide interattive della Piattaforma SATER che si possono scaricare a questo link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale di committenza stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione tramite avviso sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.unionerenolaviniosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di committenza stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili. Si invita l'operatore economico a consultare l'elenco delle manutenzioni programmate in tal senso sul sito Intercent-ER.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti di utilizzo del sistema, di cui sopra, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

1. disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
2. disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
3. avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
4. avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 3. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per

- l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
4. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 5. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nei manuali operativi e guide interattive per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma si possono trovare al link <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe>; si invitano gli operatori a prenderne visione ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;
2. Istanza di partecipazione alla gara;
3. Modello di dichiarazioni integrative;
4. Dichiarazione Assolvimento Bollo per l'istanza di partecipazione;
5. Informativa trattamento dati personali;

LOTTO N. 1– COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

6. DOCUMENTO UNICO GARA (DGUE) LOTTO N. 1
7. Criteri di valutazione LOTTO 1;
8. Schema di convenzione Comune di Casalecchio di Reno
9. Codice di Comportamento Comune di Casalecchio di Reno
10. Modello di offerta economica LOTTO N. 1

LOTTO N. 2 – UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

11. DOCUMENTO UNICO GARA (DGUE) LOTTO N. 2
12. Criteri di valutazione LOTTO 2;
13. Schema di convenzione
14. Codice di Comportamento Unione Valli Reno Lavino Samoggia
15. Modello di offerta economica LOTTO N. 2

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito intercenter.regione.emilia-romagna.it/ /utilizzo-del-sistema/guide/ **entro e non oltre il giorno 5 settembre 2024 alle ore 12,00.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata fatti salvi i casi di malfunzionamento della piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e pertanto **entro il giorno 9 settembre 2024** tramite Piattaforma SATER nella sezione dedicata ai chiarimenti relativi alla procedura con la pubblicazione in forma anonima e nella sezione Trasparenza "Gare in corso" sul sito istituzionale dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/>. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i potenziali concorrenti a controllare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Unione per prendere visione di quanto pubblicato fino al termine ultimo di pubblicazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, tranne che per specifiche esigenze a valutate discrezionalmente dalla Centrale di committenza di concerto con il Comune committente della procedura; qualora si provveda verrà data comunicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nella sezione della procedura oltre che tra gli avvisi della piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici tramite piattaforma. I potenziali concorrenti sono quindi tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 2, del Codice.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) all'eventuale sorteggio di cui all'articolo 22; i) nonché ogni altra ulteriore comunicazione si rendesse necessaria; nel caso in cui non sia possibile effettuarle tramite la Piattaforma, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di mal funzionamento della piattaforma varrà la comunicazione inviata tramite protocollo della Centrale di committenza per tramite dell'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati alla capogruppo si intende validamente resa a tutte le raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Per il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto si fa riferimento agli schemi di convenzione dei singoli Enti. Per quanto riguarda gli importi, vengono sotto riportati:

La concessione è suddivisa nei seguenti lotti:

Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto del lotto
1	Concessione del Servizio di tesoreria del Comune di Casalecchio di Reno
2	Concessione del Servizio di tesoreria dell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO N. 1 – COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo riferito a quattro anni (IVA ESCLUSA)
1	Servizio di tesoreria del Comune di Casalecchio di Reno	66600000-6	P	€ 93.021,28
VALORE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO				€ 93.021,28

L'importo a base di gara riferito al primo periodo (quattro anni) è di € **93.021,28** è esente Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Non sono indicati i costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Valore complessivo ai fini dell'articolo 179, del Codice. Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 197.670,22, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara quadriennale	Importo per prosecuzione quadriennale	Importo della proroga tecnica di 6 mesi	Valore globale a base di gara
€ 93.021,28	€ 93.021,28	€ 11.627,66	€ 197.670,22

LOTTO N. 2 – UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

NUMERO LOTTO	OGGETTO DEL LOTTO	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo riferito a tre anni (IVA ESCLUSA)
1	Servizio di tesoreria dell'Unione Valli Reno Lavino Samoggia	66600000-6	P	€ 48.000,00
VALORE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO				€ 48.000,00

L'importo a base di gara riferito al primo periodo (quattro anni) è di € **48.000,00** è esente Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza.

Non sono indicati i costi della manodopera trattandosi di servizio di natura intellettuale.

Valore complessivo ai fini dell'articolo 179, del Codice. Il valore globale stimato dell'appalto, è pari ad € 102.000,00, così suddiviso:

Importo complessivo a base di gara quadriennale	Importo per prosecuzione quadriennale	Importo della proroga tecnica di 6 mesi	Valore globale a base di gara
€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 6.000,00	€ 102.000,00

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata della concessione, per entrambi i lotti, escluse le opzioni più sotto riportate, è per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, come dall'art. 2 dei rispettivi "Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria".

Gli Enti Committenti si riservano, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto a norma dell'art. 17 del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI PER OGNI LOTTO

Al termine dei primi quattro anni di contratto, l'affidamento potrà essere rinnovato per ulteriori quattro anni, alle medesime condizioni stabilite dal contratto in essere, per un valore indicato per ogni lotto al precedente punto 3.

Inoltre, nel caso in cui, al termine del contratto, l'Ente non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice e comunque per un tempo non superiore a sei mesi, come evidenziato nei singoli schemi di convenzione.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Anche la proroga dovrà essere oggetto di apposito atto formale.

L'importo totale della procedura comprensivo di rinnovi e opzioni di proroga è di € 299.670,22 (€ 197.670,22 per il Comune di Casalecchio di Reno ed € 102.000,00 per l'Unione valli Reno Lavino Samoggia).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice, salvo quanto diversamente disciplinato.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro massimo 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di RTI costituiti ovvero costituendi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti da tutti i componenti RTI.

In caso di altri concorrenti plurimi intendendosi aggregazioni di imprese e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui all'art. 65 comma 2 lettere g) e h), i requisiti di cui al punto 5 debbono essere posseduti da tutti i componenti/sottoscrittori.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Centrale di committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La Centrale di Committenza può comunque acquisire i dati e le informazioni a comprova del requisito d'ufficio o per tramite del medesimo operatore economico concorrente.

6.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER TUTTI I LOTTI

Il Concorrente, **a pena di esclusione** dalla gara, deve dimostrare l'iscrizione, a seconda del caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell'articolo 100 del Codice:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività inerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del decreto legislativo 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

b) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).

Il Concorrente dovrà inoltre dimostrare, inoltre di possedere:

c) l'iscrizione agli Albi di cui agli artt. 13 e 64 del D. Lgs. n. 385/1993 ed essere in possesso dell'autorizzazione all'attività bancaria di cui all'art. 14

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Richiederà invece al concorrente quelli che non possono essere acquisiti d'ufficio.

6.3 .REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA PER I LOTTI NN. 1-2

d) aver gestito nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara (2022-2023- 2024), il servizio di tesoreria in ambito nazionale, in almeno due Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti e un Ente Locale superiore a 30.000 abitanti

La Stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica.

e) di avere una filiale, un'agenzia o sportello operante

- sul territorio comunale del Comune di Casalecchio di Reno, ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivarlo in concomitanza con l'assunzione del servizio PER IL LOTTO N. 1;
- sul territorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ovvero di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad attivarlo in concomitanza con l'assunzione del servizio PER IL LOTTO N. 2;

f) essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio;

g) disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dalla convenzione (art. 4).

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile, nelle forme di raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

PER TUTTI I LOTTI:

I requisiti relativi al punto 6.2 lett. a), b) e c) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di cui ai punti 6.2 lettere d), e), f) e g) dovranno essere posseduti, dichiarati dal raggruppamento e comprovati dal medesimo nel complesso.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ovvero albo di cooperative e iscrizione ad altro albo di cui al punto 6.2 lettere a) b) e c) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa di cui al punto 6.3 lettere e), f) e g)

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e organizzativa sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1. solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a

condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 188 del D. Lgs. 36/2023 e di quanto indicato nei singoli capitolati speciali di appalto.

Il concorrente indica nelle dichiarazioni (DGUE) le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE CCNL

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 ed è quindi tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal riguardo si veda quanto indicato per i singoli lotti nel presente disciplinare al punto 2.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 8 del Codice, pari al 2% *(percentuale stabilita dai Comuni committenti al fine della massima partecipazione) della base dell'appalto senza rinnovi o altre opzioni* e precisamente di importo, salvo quanto previsto all'art. 106 co. 8 del Codice, pari a:
 - **€ 3.953,40 per il Lotto 1;**

- **€ 2.040,00 per il Lotto 2;**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma:

- di cauzione o di fideiussione;
- bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Codice IBAN IT 85 Y 02008 05403 000100764449 intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, specificando come causale: **“CAUZIONE PROVVISORIA - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA SUDDIVISO IN DUE LOTTI – LOTTO N. _____”**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

N.B.:

- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

- Si raccomanda di prendere visione del documento denominato:
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante oltre che dal concorrente.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia, in alternativa presenta un documento scansionato in originale con firme digitali dei contraenti.

Nella piattaforma dovrà altresì essere prodotta la documentazione che attesti la sussistenza in capo al sottoscrittore, dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata all'operatore economico partecipante ovvero nell'eventualità a tutti gli

operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a.a Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

a.b Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo

dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Dato che la garanzia provvisoria va a garantire la sottoscrizione del contratto è opportuno e necessario che sia specifica e distinta per ogni lotto anche se il concorrente presenta offerta per più lotti.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Per partecipazione alla procedura di gara i concorrenti sono tenuti al versamento di un contributo di gara pari a (delibera anac 610/2023):

- **€ 18,00 per il Lotto 1**
- **esente per il Lotto 2**

a tal riguardo si tenga conto di quanto indicato nel l'avviso del 17 maggio 2024 che riporta, testualmente:

*"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal **22 maggio 2024**, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.*

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le ore 12,00 del giorno 16/09/2024** a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nei manuali di utilizzo della Piattaforma SATER di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l'offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica all'indirizzo pec/mail indicato al momento della registrazione del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio art. 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.1 IMPOSTA DI BOLLO

In base all'art. 18 ed all'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4 del Codice che si riporta: *“1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.”*

Pertanto i documenti di gara non sono soggetti ad imposta di bollo che verrà assolta "una tantum" al momento della stipula del contratto d'appalto.

Nell'eventualità fosse richiesto sarà ben specificato negli atti e la mancata apposizione determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972..

15 CONTENUTO DELLA “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione da presentarsi in sede di offerta riferita a questa sezione è unica per tutti i lotti:

- Istanza di partecipazione
- DGUE – specifico per ogni lotto
- Dichiarazioni integrative
- Dichiarazione di assolvimento imposta di bollo (per l'Istanza) per i concorrenti;
- Ricevuta del pagamento del contributo di gara se dovuto;
- Eventuale procura
- Garanzia provvisoria – specifica per ogni lotto - per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, a copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto: DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
- Documentazione per i soggetti associati di cui al punto: DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
- Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta per presa visione ed accettazione;

La documentazione da presentare per i singoli lotti sottoscritta per accettazione:

LOTTO N. 1 – CASALECCHIO DI RENO

- Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria sottoscritta per accettazione;

- Codice di comportamento del Comune di Casalecchio di Reno;

LOTTO N. 2 – UNIONE VALLI DEL RENO LAVINO SAMOGGIA

- Schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria sottoscritta per accettazione;
- Codice di Comportamento Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

16 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

1. dal concorrente che partecipa in forma singola;
2. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
3. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
4. nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

5. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui

all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli istitutori e i procuratori generali;

- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

In alternativa a questa dichiarazione l'impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, dalle consorziate esecutrici.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera o\) del decreto legislativo succitato](#) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali dichiara:

- (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea, il nominativo della capogruppo e l'impegno a costituirsi in ATI in caso di aggiudicazione;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta :

- al fine della richiesta di verifica del nulla osta antimafia (d. Lgs. 159/2011) dichiara il nome cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza di tutti i soggetti da controllare secondo quanto indicato dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011:

- di aver preso visione dei seguenti documenti (fare la scelta a seconda del lotto per il quale si presenta offerta):

- ☐ Codice di Comportamento del Comune di Casalecchio di Reno;
- ☐ Codice di Comportamento dell'Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- che vengono allegati agli atti di gara e sono pubblicati sul sito Internet dei rispettivi Comuni nella sezione Amministrazione Trasparente e che viene/vengono allegato/allegati ai documenti di gara e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti;

- di essere a conoscenza che i documenti su indicati saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione;
- di essere altresì pienamente a conoscenza che la mancata accettazione dei documenti di cui sopra potrà comportare l'esclusione dal procedimento di gara;
- di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet dei rispettivi Comuni committenti della procedura nella sezione Società Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

d) del contratto collettivo applicato per i singoli lotti;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto successivo del presente disciplinare, nonché quanto contenuto nell'Informativa Privacy allegata;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]

Nel caso di concorrenti plurimi tale dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo, consorzio e consorziata esecutrice, aggregazione di retisti, GEIE.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- a) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- b) dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante il Sistema SATER, all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;
- c) il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. BUSTA TECNICA

La "Busta tecnica" contiene per ogni lotto cui si chiede di partecipare, i seguenti documenti da inserire secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> a pena di inammissibilità dell'offerta:

- relazione tecnica, obbligatoria, sviluppata secondo i criteri di aggiudicazione allegati al presente disciplinare e relativi ad ogni lotto per cui si presenta offerta;
- dichiarazione, non obbligatoria, sulle parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali intendendosi tali "segreti industriali o commerciali, quali scoperte o innovazioni tutelate da brevetto, l'impiego di software informatici di proprietà della società aggiudicataria e/o progetti particolarmente innovativi tali da essere soggetti alla tutela di diritto di autore (artt. 98 e 99 del D. Lgs. 10/2/2005, n. 30)"; qualora il concorrente non presenti tale dichiarazione si riterrà che lo stesso non presenti obiezioni all'ostensione e si procederà pertanto ai sensi del disposto dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

La proposta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1, sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggio.

17.1 RELAZIONE TECNICA DEI SERVIZI OFFERTI.

La relazione illustrativa dell'Offerta tecnica dovrà essere sviluppata in massimo 20 facciate (nel computo non vanno considerate le copertine ed eventuali allegati ad es: certificazioni, curricula, etc...), in formato A4 con numerazione progressiva, scritte preferibilmente con carattere "Times New Roman" - dimensione 12 - interlinea singola.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa redatta con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati negli allegati Criteri di Valutazione riferiti a ciascun lotto a cui si rimanda e che fanno parte della documentazione di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello previsto negli atti di gara ed indicato nel presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Ad esclusione delle certificazioni ISO, della marcatura CE e della letteratura che potranno essere presentate in lingua inglese, qualora la documentazione tecnica richiesta fosse disponibile in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'inammissibilità.

La documentazione tecnica deve essere priva, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica, ovvero di elementi che consentano di ricostruirla.

17.2 DICHIARAZIONE SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI:

La ditta concorrente può allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Busta tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali come sopra indicati.

L'Unione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Unione di riserva inoltre di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

18. BUSTA ECONOMICA PER ENTRAMBI I LOTTI

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche della stessa. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, i seguenti elementi:

- a) Il prezzo offerto da indicare sulla piattaforma SATER: per esigenze di impostazione della piattaforma SATER il base d'asta sul quale indicare il prezzo offerto corrisponde al valore della concessione stimato per il primo periodo (al netto di IVA) ed è pertanto indicativo; la vera offerta economica su cui verrà attribuito il punteggio sarà quella compilata tramite il modello di offerta economica (Modello di offerta economica Lotto 1 e Modello di offerta economica Lotto 2) da allegare alla stessa obbligatoriamente; nello stesso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) Modello di offerta economica riferito ad ogni lotto;

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 trattandosi di servizio di natura intellettuale la stima dei costi della manodopera e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro non verranno indicati.

La "Busta economica" dovrà essere predisposta per ogni lotto cui si chiede di partecipare, seguendo le istruzioni specifiche del SATER, e dovrà contenere:

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PER TUTTI I LOTTI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base alle indicazioni degli Enti Committenti ed essendo una concessione di servizio tesoreria la scelta è stata fatta dando maggiore importanza alla parte quantitativa dell'offerta rispetto alla parte qualitativa e pertanto secondo le indicazioni il punteggio avrà la seguente suddivisione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	15
Offerta economica	85
TOTALE	100

19.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nei CRITERI DI VALUTAZIONE riferiti ai singoli lotti ed allegati al presente Disciplinare

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO N. 1

PUNTEGGIO T

1. Presenza sul territorio della Provincia di Bologna alla data del bando di sportelli abilitati, collegati in circolarità, all'esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria con registrazione delle operazioni di pagamento e di riscossione con rispetto della successione cronologica e rilascio, per i pagamenti e gli incassi, di quietanza datata e numerata progressivamente sul luogo ove viene effettuata l'operazione.

(elenco da allegare obbligatoriamente all'offerta)

Valore espresso in unità – MASSIMO 3 PUNTI

(Nota Bene: occorre barrare il quadratino a fianco della propria situazione)

fino a 4 sportelli - punti 1
da 5 a 19 sportelli - punti 2
oltre 20 sportelli - punti 3

PUNTEGGIO T

2. Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di Tesoreria nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara (elenco da allegare obbligatoriamente all'offerta)

Valore espresso in unità – MASSIMO 2 PUNTI

(Nota Bene: occorre barrare il quadratino a fianco della propria situazione)

2 Enti gestiti - punti 0
da 4 a 5 Enti gestiti - punti 1
oltre 6 Enti gestiti - punti 2

Indicare gli enti per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di Tesoreria:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PUNTEGGIO T

3. Presentazione del codice etico che manifesti particolare attenzione alla cooperazione internazionale, alla tutela dei lavoratori ed alla limitazione della concessione di crediti alle imprese del settore armamenti.

MASSIMO 3 PUNTI

Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:

- Mancata presentazione del codice etico - punti 0
- Presentazione del codice etico senza le indicazione sopra esposte - punti 2
- Presentazione del codice etico con parziale indicazioni sopra esposte - punti 2,5
- Presentazione del codice etico con le indicazioni sopra esposte - punti 3

PUNTEGGIO T

4.Referenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio presso la sede della tesoreria.

MASSIMO 3 PUNTI

- nr. 1 dipendente punti 0
- nr. 2 dipendenti punti 2
- nr. 3 dipendenti punti 3

PUNTEGGIO T

Relazione illustrativa contenente le modalità ed i programmi attuativi sulla gestione del servizio ed eventuali proposte migliorative aggiuntive per lo svolgimento servizio tesoreria senza oneri per l'ente.

MASSIMO PUNTI 3

Presentazione proposte progettuali migliorative aggiuntive per lo svolgimento del servizio, fino ad un massimo di due.

Verranno valutate positivamente le proposte ritenute di interesse per l'amministrazione ed il punteggio complessivo verrà attribuito nel seguente modo:

- Proposte ritenute soddisfacenti punti 3
- Proposte ritenute mediamente soddisfacenti punti 2
- Proposte ritenute parzialmente soddisfacenti punti 1

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO N. 2

PUNTEGGIO T

1. Presenza sul territorio della Provincia di Bologna alla data del bando di sportelli abilitati, collegati in circolarità, all'esecuzione di incassi e pagamenti di tesoreria con registrazione delle operazioni di pagamento e di riscossione con rispetto della successione cronologica e rilascio, per i pagamenti e gli incassi, di quietanza datata e numerata progressivamente sul luogo ove viene effettuata l'operazione.

(elenco da allegare obbligatoriamente all'offerta)

Valore espresso in unità – MASSIMO 3 PUNTI

(Nota Bene: occorre barrare il quadratino a fianco della propria situazione)

fino a 4 sportelli - punti 1

da 5 a 19 sportelli - punti 2

oltre 20 sportelli - punti 3

PUNTEGGIO T

2. Numero di enti pubblici in ambito nazionale per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di Tesoreria nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara (elenco da allegare obbligatoriamente all'offerta)

Valore espresso in unità – MASSIMO 2 PUNTI

(Nota Bene: occorre barrare il quadratino a fianco della propria situazione)

2 Enti gestiti - punti 0

da 4 a 5 Enti gestiti - punti 1

oltre 6 Enti gestiti - punti 2

Indicare gli enti per i quali si è svolto o si sta svolgendo il servizio di Tesoreria:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PUNTEGGIO T

3 . Presentazione del codice etico che manifesti particolare attenzione alla cooperazione internazionale, alla tutela dei lavoratori ed alla limitazione della concessione di crediti alle

imprese del settore armamenti.

MASSIMO 3 PUNTI

Il punteggio verrà attribuito nel seguente modo:

- Mancata presentazione del codice etico - punti 0
- Presentazione del codice etico senza le indicazioni sopra esposte - punti 2
- Presentazione del codice etico con parziale indicazioni sopra esposte - punti 2,5
- Presentazione del codice etico con le indicazioni sopra esposte - punti 3

PUNTEGGIO T

4. Referenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio presso la sede della tesoreria.

MASSIMO 3 PUNTI

- nr. 1 dipendente punti 0
- nr. 2 dipendenti punti 2
- nr. 3 dipendenti punti 3

PUNTEGGIO T

5. Relazione illustrativa contenente le modalità ed i programmi attuativi sulla gestione del servizio ed eventuali proposte migliorative aggiuntive per lo svolgimento servizio tesoreria senza oneri per l'ente.

MASSIMO PUNTI 3

Presentazione proposte progettuali migliorative aggiuntive per lo svolgimento del servizio, fino ad un massimo di due.

Verranno valutate positivamente le proposte ritenute di interesse per l'amministrazione ed il punteggio complessivo verrà attribuito nel seguente modo:

- Proposte ritenute soddisfacenti punti 3
- Proposte ritenute mediamente soddisfacenti punti 2
- Proposte ritenute parzialmente soddisfacenti punti 1

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la procedura di cui si tratta non ci sono punteggi di natura discrezionale pertanto è assegnato un punteggio tabellare, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione del punteggio economico, diverso per il lotto n. 1 e il lotto n. 2, è indicato nel relativo allegato a cui si rimanda.

I punteggi dell'offerta economica verranno calcolati all'esterno della piattaforma e seguendo le formule indicate negli allegati sopra citati.

19.6 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, stilerà la graduatoria sommando gli stessi.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 o 5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 17/09/2024 alle ore 10.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici#partecipazione-a-procedure-di-gara-e-rdo

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara appositamente nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, dopo il caricamento del punteggio ante riparametrazione, prende atto della riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4, effettuata dalla piattaforma stessa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria così come presentata dalla piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il RUP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, attraverso la Centrale di committenza, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Centrale di committenza sottopone al RUP le spiegazioni ricevute; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà comunicazione alla Centrale di Committenza.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento diversi Enti Committenti e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dei diversi Enti Committenti, nonché nel PIAO dei diversi Enti Committenti.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità indicate dal Regolamento di accesso agli Atti dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Si ricorda che in base a quanto indicato all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 si procederà, a conclusione della fase di aggiudicazione (quando è efficace), a rendere disponibile quanto indicato all'art. 36 comma 2 che testualmente si riporta: "2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate."

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto dei diversi Enti Committenti.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è identificato nei diversi Enti Committenti e che il Designato del Trattamento che vi compete è il RUP nominato nei diversi Enti Committenti così come indicato nel presente disciplinare di gara.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

31. AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute nei documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 36 del 31/3/2023, per quanto applicabile, e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna,

Gli atti di gara sono stati trasmessi caricati sulla piattaforma SATER per la pubblicazione in data 06/08/2024 e sono stati pubblicati all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni in data 07/08/2024.

La Responsabile del Servizio Gare Associato
Dr.ssa Barbara Bellettini
(Firmato Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.